ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/28/CE

Art. 57

Obblighi del titolare di AIC di medicinali veterinari ad azione immunologica

In sede di ispezione o di controllo, il Ministero della salute puo' richiedere al titolare dell'AIC di medicinali veterinari ad azione immunologica di presentare copia di tutti i resoconti di controllo firmati dalla persona qualificata, in conformita' all'articolo 55, comma 4. Il titolare dell'autorizzazione, agli stessi fini di cui al comma 1, si assicura che siano conservati sino alla data di scadenza, campioni rappresentativi di ciascun lotto di medicinali in quantita' sufficiente e li fornisce rapidamente su richiesta del Ministero della salute.

Versione in vigore dal 10 giugno 2006, non più in vigore dal 18 gennaio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/28/CE
Estremi	Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193
Titolo	IV — Fabbricazione ed importazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-193-2006/art-57-obblighi-del-titolare-di-aic-di-medicinali-veterinari-ad-azione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it